

IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE IVA PER I LIBRI SOCIALI

Entro il prossimo 16.3.2009 le società di capitali dovranno provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

L'importo dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale esistente all'1.1.2009 è pari a:

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato da tutte le società di capitali (spa, srl e sapa). Tra i soggetti obbligati rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa annuale:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società di capitali dichiarate fallite .

Per quanto sopra esposto, appare opportuno ricordare che le cooperative quando dovranno vidimare un registro od un libro sociale(ad esempio libro del c.d.a), saranno tenute al pagamento della tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 o frazioni di 500 pagine.

Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

Appare, inoltre opportuno evidenziare che la tassa annuale:

- ✓ sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali;
- ✓ è deducibile ai fini IRES e IRAP;
- ✓ è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.
- ✓

L'importo da versare si differenzia in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al primo di gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il 16.3.2009, al capitale sociale/fondo di dotazione all'1.1.2009.

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente a tale data, non assumono alcuna rilevanza.

Se ad esempio la società Gammazeta presenta al 01.01.2009 un capitale sociale di € 300.000,00 e il 12 marzo 2009, l'assemblea delibera un aumento di capitale sociale ad euro 600.000,00, pagherà una tassa annuale per il 2009 di €309,87.

Il versamento di quanto dovuto va effettuato con mod. F24, con le ormai consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati:

Codice Tributo: "7085"

Periodo di riferimento: "2009"

L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.

All'atto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 16.3.2009 è necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del mod. F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa in esame.

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2009 sono tenute a:

- versare la tassa annuale di € 309,87 / 516,46 esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative;
- esibire l'attestazione di tale versamento all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della

dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/9).

Per completezza si rammenta, infine, che dal 01.4.1998, l'art. 8, D.Lgs. n. 473/97 ha modificato l'art. 9, comma 3, DPR n. 641/72, eliminando la parte in cui era prevista la specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali.

La mancanza di una specifica sanzione per l'omesso/ritardato versamento delle tasse di concessione governativa fa quindi ritenere applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base al quale agli omessi/tardivi versamenti si applica la sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.

Conseguentemente per regolarizzare l'omesso versamento della tassa in esame con il ravvedimento operoso è necessario versare la tassa maggiorata degli interessi (3% a giorni) e la sanzione ridotta che, tenendo presenti le novità introdotte dal Decreto anti-crisi, è così individuata:

- al 2,5% se la regolarizzazione è effettuata entro il 15.4.2009 (30 gg dalla scadenza);
- al 3% se la regolarizzazione è effettuata dal 16.4.2009 ed entro il 16.3.2010 (oltre 30 gg dal termine ultimo ed entro 1 anno dalla scadenza).

Si evidenzia, infine, che entro il prossimo 17.3.2009 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2008 scaduta il 17.3.2008. In merito, per effetto del principio del *favor rei* anche per la regolarizzazione dell'omesso versamento 2008 è possibile beneficiare della nuova misura ridotta delle sanzioni.

Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:

- a campo 6 → il codice ufficio "RCC";
- a campo 9 → la causale "SZ";
- a campo 11 → il codice tributo "678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".